

Allegato 2

STATUTO**Denominazione, sede, oggetto e durata****Articolo 1****Denominazione**

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata
"Uni IT S.r.l.".

La Società fa parte del Gruppo Bancario UniCredit.
In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni
che la Capogruppo emana, nell'esercizio dell'attività di di-
rezione e coordinamento, ivi comprese quelle per l'esecuzione
delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interes-
se della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della So-
cietà forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per
l'emanazione delle predette disposizioni, nonché ogni dato ed
informazione riguardanti l'attività della stessa.

Articolo 2**Sede**

La Società ha sede in Trento (TN), all'indirizzo risultante
dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro
delle Imprese. L'organo amministrativo potrà istituire, modi-
ficare o sopprimere, filiali, succursali, uffici e rappresen-
tanze anche in altre località ed all'estero.
L'istituzione di sedi secondarie compete ai Soci riuniti in
assemblea.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società,
si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Registro
delle Imprese. E' onere del Socio comunicare tempestivamente
alla Società le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 3**Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2030 e può
essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4**Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- a) la prestazione, in via diretta o indiretta, per conto pro-
prio e/o di terzi, di servizi di elaborazione e trasmissione
dati mediante l'utilizzo di mezzi elettronici, telefonici e
telematici, propri o di terzi, nonché di servizi di proces-
sing amministrativo; la progettazione, la realizzazione e la
promozione di sistemi informatici o di singoli programmi, di
sistemi organizzativi nonché lo svolgimento di attività di
ricerca e sviluppo nel settore informatico;
- b) la prestazione di servizi di consulenza, assistenza,
promozione, formazione e aggiornamento tecnico relativamente
all'utilizzo di programmi software nonché nel campo dell'or-
ganizzazione, in modo particolare nei confronti delle Pubbl-
che Amministrazioni nonché degli Istituti bancari;
- c) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di di-
ritti di proprietà industriale e/o intellettuale;

Allegato "A"
rep. 4377/3126

d) la Società può inoltre svolgere ogni altra attività connessa o strumentale ritenuta necessaria o comunque utile per il conseguimento degli scopi sociali ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, vendita, permuta di beni mobili anche registrati, immobili o diritti reali nonché la stipulazione di contratti di mutuo con garanzie ipotecarie o il rilascio di garanzie fidejussorie.

Le attività di cui alle predette lettere possono essere svolte dalla Società sia in Italia sia all'Estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Resta in ogni caso esclusa qualsiasi attività di raccolta del risparmio, nonché la gestione di fondi d'investimento, e, comunque, qualsivoglia attività che per legge sia riservata agli iscritti ad albi professionali o per le quali siano richieste autorizzazioni governative o speciali condizioni per la costituzione della Società.

La Società, in relazione agli scopi sopra indicati, svolge la propria attività in via prevalente nei confronti del Gruppo di appartenenza.

Nei limiti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/93, delle altre disposizioni di legge e delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la Società potrà acquisire fondi dai Soci senza che ciò comporti aumento del capitale sociale o raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 1.000.000,00 (unmilione euro e zero centesimi), diviso in quote di valore nominale di un euro ciascuna.

Articolo 6

Quote di partecipazione - Trasferimento

Nel caso in cui un Socio intenda trasferire le proprie quote a terzi, il medesimo (di seguito il "Socio Cedente"), dovrà prima offrire tali quote agli altri Soci, che avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione loro spettante, nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi del presente articolo. Non sono soggetti a diritto di prelazione i trasferimenti effettuati a favore di soggetti controllanti il Socio Cedente o da questi controllati.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il Socio Cedente dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci tutti i termini e le condizioni del trasferimento, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) il nome del potenziale cessionario (di seguito il "Potenziale Cessionario"), (ii) l'ammontare del corrispettivo da pagarsi per il trasferimento ed (iii) il numero di quote oggetto del trasferimento.

Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione inviatagli dal Socio Cedente ai sensi del precedente com-

ma, ciascuno dei Soci dovrà comunicare per iscritto al Socio Cedente ed agli altri Soci se intende esercitare, o meno, il proprio diritto. La comunicazione del Socio che intenda esercitare la prelazione (di seguito ciascuno "Socio Prelazionario" e, congiuntamente, "Soci Prelazionari") dovrà chiaramente indicare l'intenzione di acquistare in tutto od in parte le quote che il Socio Cedente intende trasferire.

Ciascun Socio Prelazionario avrà il diritto di contestare il corrispettivo comunicatogli dal Socio Cedente, indicando un diverso corrispettivo nella comunicazione inviata al Socio Cedente ed agli altri Soci. Qualora il Socio Cedente accetti il nuovo prezzo o, in caso di più contestazioni, il prezzo più basso fra quelli comunicatigli dai Soci Prelazionari, egli sarà tenuto a comunicare, entro 10 giorni lavorativi dal termine del periodo di 30 giorni di cui al precedente comma, il prezzo accettato a tutti i Soci, che dovranno comunicare entro i successivi 5 giorni lavorativi al Socio Cedente stesso ed agli altri Soci se intendono esercitare il proprio diritto di prelazione al nuovo detto prezzo. Qualora, invece, il Socio Cedente comunichi a tutti i Soci, entro il predetto termine di 10 giorni lavorativi, di non accettare il nuovo prezzo o il più basso fra i diversi prezzi comunicatigli dai Soci Prelazionari, tutti i Soci Prelazionari che hanno contestato il prezzo ed il Socio Cedente dovranno, nei successivi 5 giorni lavorativi, nominare di comune accordo un terzo il quale, entro 60 giorni lavorativi dalla data della sua nomina, dovrà determinare con equo apprezzamento ed in modo definitivo l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato, sulla base dei metodi di valutazione alla data generalmente accettati per il settore di riferimento e tenuto anche conto del prezzo offerto dal Potenziale Cessionario. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo in merito alla nomina del terzo nel termine stabilito, questi dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su richiesta del Socio Cedente o dei Soci Prelazionari.

La determinazione effettuata dal terzo ai sensi del precedente comma sarà definitiva e vincolante, salvo il caso di manifesto errore, e dovrà essere comunicata per iscritto a tutti i Soci.

Qualora il corrispettivo determinato dal terzo fosse superiore od uguale a quello richiesto dal Socio Cedente nella comunicazione di cui al precedente secondo comma, il diritto di prelazione dei Soci Prelazionari si intenderà esercitato al prezzo richiesto dal Socio Cedente. In tal caso i Soci Prelazionari che hanno contestato il prezzo sosterranno le spese da corrispondersi al terzo per l'attività da questi svolta.

Qualora il corrispettivo determinato dal terzo fosse inferiore a quello richiesto dal Socio Cedente nella comunicazione di cui al precedente secondo comma, il diritto di prelazione di tutti i Soci Prelazionari si intenderà esercitato al prez-

zo così determinato. In questo caso, i Soci che non avevano in precedenza esercitato il diritto di prelazione, entro i 5 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al precedente quinto comma, dovranno comunicare al Socio Cedente ed agli altri Soci se intendano o meno farlo, al nuovo minor prezzo. Le spese da corrispondersi al terzo per l'attività da questi svolta saranno sostenute dal Socio Cedente e da tutti i Soci che risulteranno conclusivamente avere esercitato il diritto di prelazione.

Se ai sensi dei precedenti commi, taluno dei Soci non intende esercitare il proprio diritto di prelazione, il relativo diritto si accresce proporzionalmente agli altri Soci Prelazionari. Questi ultimi potranno esercitare il loro diritto entro i 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione delle comunicazioni rese ai sensi, rispettivamente, dei precedenti terzo, quarto o settimo comma, dandone notizia scritta al Socio Cedente ed agli altri Soci.

Qualora più Soci dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione relativamente ad un numero di quote uguale o complessivamente superiore all'ammontare delle quote che il Socio Cedente ha dichiarato di voler trasferire, queste ultime saranno ripartite tra i Soci Prelazionari in proporzione alle rispettive quote partecipative, da calcolare sulla parte del capitale sociale rappresentato dalle quote possedute dai soli Soci Prelazionari.

La prelazione esercitata dai Soci sarà valida ed efficace solo se riguardi complessivamente, anche a seguito dell'accrescimento, la totalità delle quote offerte. Pertanto, nel caso che nessuno dei Soci eserciti la prelazione, come pure nel caso che la prelazione esercitata dai Soci non riguardi complessivamente la totalità delle quote offerte, queste potranno essere liberamente trasferite al Potenziale Cessionario, al medesimo od al più alto prezzo rispetto a quello comunicato dal Socio Cedente, o determinato dal terzo, e nel rispetto del termine indicato nella stessa comunicazione. In tal caso le dichiarazioni di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto ed il Socio Cedente ne darà comunicazione ai Soci Prelazionari.

Con il termine trasferire di cui ai precedenti commi si intende qualsiasi negozio, ovvero atto di disposizione, ivi inclusi, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, vendita, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, fusione, scissione, liquidazione in forza del quale si consegua, direttamente ovvero indirettamente, il risultato del trasferimento di qualsiasi diritto, reale (di godimento o di garanzia), ovvero obbligatorio avente per oggetto le quote rappresentative il capitale sociale della Società e/o le obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione.

Articolo 7**Recesso**

I Soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.

Decisione dei Soci e Assemblea

Articolo 8

Competenze dell'Assemblea - Modalità di adozione delle decisioni

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. L'ordine del giorno è stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge sulla base, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su richiesta dei Soci, delle indicazioni contenute nella stessa.

Le decisioni dei Soci, fatta eccezione per quelle per le quali il 4° comma dell'art. 2479 del Codice Civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, possono essere adottate con delibera assembleare, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purché siano prese con il voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

La scelta tra la modalità decisionale della delibera assembleare, o della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto è rimessa al proponente, di cui al comma 1 del presente articolo. Dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale o in un Paese appartenente all'Unione Europea.

Qualora l'organo amministrativo lo reputi opportuno, le riunioni assembleari possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro

delle decisioni dei Soci

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso inviato ai Soci all'indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, nei termini di legge (almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza), tramite fax o lettera raccomandata, ovvero altro mezzo telematico indicato dal Socio ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo, l'ora delle adunanze, gli eventuali luoghi dai quali è possibile collegarsi in audio/videoconferenza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale data di seconda convocazione per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione non risultasse validamente costituita. L'avviso potrà contenere ulteriori date di convocazione qualora anche alla data indicata per lo svolgimento della seconda non venisse raggiunto il relativo quorum.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, in mancanza delle citate formalità, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, salvo che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti dei quali si ritenga non sufficientemente informato.

Articolo 10

Svolgimento dell'Assemblea

La Presidenza dell'Assemblea è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato ovvero al Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione; stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito, nello svolgimento del proprio compito, dal Segretario del Consiglio ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altro soggetto nominato dalla maggioranza dei presenti anche in persona di un non Socio. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il Presidente ha facoltà, altresì, di farsi assistere, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali assembleari sono trascritti nel Libro delle Decisioni dei Soci. Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova.

Articolo 11

Consultazione scritta - consenso espresso per iscritto

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il proponente di una data decisione formula la proposta su qualsiasi supporto cartaceo o informatico. Tale proposta deve contenere almeno: l'oggetto della medesima, debitamente articolato; le motivazioni in base alle quali il proponente stesso esprimerà, se avente diritto, il proprio voto favorevole alla proposta così come riportata nel documento; il termine, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 10, entro il quale ciascun Socio potrà formulare agli altri Soci, al proponente (se diverso dai Soci) e ai Sindaci le osservazioni, integrazioni o modifiche in merito al documento; gli indirizzi (anche telefax ovvero e-mail) ai quali i Soci potranno inviare le proprie osservazioni; l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Il proponente trasmette la proposta a mezzo lettera raccomandata a.r., via mail o telefax a tutti i Soci al domicilio dei medesimi risultante presso il Registro delle Imprese ovvero a quello precedentemente concordato tra i Soci e comunicato all'organo amministrativo, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione (se diverso dal proponente) e ai Sindaci.

Entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella proposta, ai sensi del precedenti commi 1 e 2, il proponente dovrà inviare con le stesse modalità ed agli stessi soggetti di cui al precedente comma il testo della proposta eventualmente integrato con le osservazioni degli altri Soci. Nei successivi due giorni i Soci dovranno far pervenire al proponente il proprio voto favorevole, contrario o la propria astensione sulla proposta con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale, con la precisazione che in mancanza di indicazione di voto la proposta si intenderà rifiutata dal Socio che non si è espresso.

Qualora le osservazioni formulate dai Soci siano tali, per

tipo e natura, da non consentire la formalizzazione della proposta di cui al precedente comma 3, il proponente informerà di ciò tutti i soggetti di cui al precedente comma 2 e la proposta dovrà essere sottoposta alla decisione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi del presente Statuto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei Soci espresso per iscritto, il proponente predispone la proposta su qualsiasi supporto cartaceo o informatico con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale, la trasmette al Collegio Sindacale, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni. Tale proposta dovrà contenere almeno: l'oggetto della medesima, debitamente articolato e le motivazioni in base alle quali il proponente esprimerà, se avente diritto, il proprio voto favorevole alla proposta così come riportata nel documento.

Il proponente trasmette la proposta a mezzo lettera raccomandata a.r., via mail o telefax a tutti i Soci al domicilio dei medesimi risultante al Registro delle Imprese ovvero a quello precedentemente concordato tra i Soci e comunicato all'organo amministrativo, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione (se diverso dal proponente).

I Soci potranno prestare il proprio consenso alla proposta sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La proposta si intende approvata dai Soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei Soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del Socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti i Soci e ai Sindaci, entro 15 giorni dalla data di adozione della decisione di cui al precedente comma 3, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le decisioni dei Soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte tempestivamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel Libro delle Decisioni dei Soci unitamente a:

A) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

B) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

C) le osservazioni del Collegio Sindacale, se formulate;

D) le generalità dei Soci che hanno sottoscritto la proposta.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione

della volontà dei Soci vanno conservati unitamente al Libro delle Decisioni dei Soci.

Articolo 12

Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle consultazioni dei Soci valgono i quorum previsti dal Codice Civile.

Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza assoluta ai sensi di legge.

Articolo 13

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i Soci iscritti presso il Registro delle Imprese.

Ciascun Socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non Socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

Il voto compete a ciascun Socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Amministrazione e Controllo

Articolo 14

Organo amministrativo

L'amministrazione della Società é affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) membri.

Il numero dei componenti é stabilito la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai Soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai Soci. Gli Amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva consultazione dei Soci.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio sottoporre ai Soci la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 15

Nomine

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, eleggerà tra i suoi membri il Presidente e il

Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni ed i poteri, un Direttore Generale.

Al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Generale, se nominato, o da un dipendente della Società o del Gruppo, scelto tra il personale direttivo, e nominato dal Consiglio anche a tempo indeterminato.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che siano per legge in modo tassativo riservati ai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri ed attribuzioni al Direttore Generale, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può, infine, delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare tutto o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti dell'art. 2381 Codice Civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Articolo 17

Funzionamento dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, presso la sede legale della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, l'elenco delle materie da trattare, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere spedito a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio

può essere convocato almeno 1 giorno prima della riunione per telegramma, fax, posta elettronica, od altro mezzo telematico, al recapito, numero o indirizzo e mail indicato da ciascun Consigliere.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni é necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di colui che presiede il Consiglio.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale ovvero, ad esclusione di quelle che ai sensi di legge devono essere adottate mediante deliberazione collegiale, possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In tal caso il Presidente inoltra ai recapiti degli Amministratori come indicati al presente articolo una proposta.

Si adottano in tal caso, in quanto applicabili, le previsioni, rispettivamente, dell'art. 8 e dell'art.11.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova. Nel caso di decisioni adottate dagli Amministratori mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel medesimo libro dovranno essere altresì trascritti i documenti sottoscritti dagli Amministratori, da cui devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 18

Firme e Rappresentanza sociale

La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente ed al Direttore Generale, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della Società nonché terzi estranei quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

Articolo 19

Remunerazione degli amministratori

Al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso in misura fissa definito dai Soci in uno con il gettone di presenza, che resterà invariato fino a diversa deliberazione dei Soci, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. Per le remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2389 III comma Codice Civile.

Articolo 20

Organo di controllo

Il Collegio Sindacale è nominato dai Soci. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti; al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. In tale evenienza i Sindaci, a conclusione della riunione, provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto dello stesso con le questioni trattate e devono inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.

Articolo 21

Remunerazione dell'Organo di controllo

I Soci fissano l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. I Sindaci

hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, nominata dai Soci su proposta del Collegio Sindacale.

Articolo 23

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alle prescrizioni di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratta la quota da destinare a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e quanto altro necessario per gli accantonamenti di legge, verranno destinati, secondo delibera dei Soci, assunta ai sensi di legge.

In particolare i Soci potranno deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la formazione e l'incremento di altre riserve.

Articolo 24

Liquidazione e disposizioni finali

Per la liquidazione e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

F.to Romano Artoni

F.to: Guglielmo Giovanni Reina (L.S.)